



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 145 DEL 02/10/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA PER  
OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE IN VIA  
CORRER DAL 23/10/2023 AL 04/11/2023.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Premesso** che sulla carreggiata di via Correr nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Miozzo e Garcia Lorca verrà operato un cantiere stradale inerente un intervento di adeguamento alla linea di distribuzione dell'energia elettrica;

**Visto** la richiesta di emissione di ordinanza acquisita con protocollo n. 2023/68496 del 12/09/2023, inoltrata dalla ditta GLOBAL ENERGY SRL con sede a Cessalto (TV) in via Callunghetta, 1/3, con la quale chiede la modifica della viabilità per occupazione di porzione di carreggiata della pubblica via indicata in premessa, per esigenze di cantiere per 10 giorni consecutivi nel periodo dal 23/10/2023 al 04/11/2023;

**Visto** l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico con prescrizioni del 04/08/2023, rilasciata alla ditta appaltante dal settore lavori pubblici e urbanistica del Comune di Jesolo – UO Manutenzione e Impianti;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli articoli 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e dei relativi articoli di riferimento del D.P.R. 495/92 - regolamento di esecuzione;

### **O R D I N A**

Che nel periodo dal 23/10/2023 al 04/11/2023, per dieci giorni consecutivi, la circolazione veicolare e pedonale su via Correr nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Miozzo e Garcia Lorca, per le esigenze di cantiere possa essere opportunamente regolamentata, vietata deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolata da movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione o da impianto semaforico mobile a seconda delle esigenze del caso e che la sosta dei veicoli possa essere vietata nel tratto interessato dall'occupazione come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione a carico degli inadempienti. La relativa segnaletica verticale mobile dovrà essere collocata almeno **48 ore** prima dell'inizio dell'occupazione.

L'area di cantiere dovrà essere delimitata nel disposto degli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92 con particolare riguardo al segnale del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, il quale dovrà riportare i seguenti riferimenti: ente proprietario della strada, numero di ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, date di inizio e fine lavori, recapito del responsabile del cantiere.

La **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere dovrà essere assicurata nel rispetto del disposto di cui all'art. 36 del D.P.R. 495/92.

Dovrà essere mantenuto e garantito il diritto all'accesso sia pedonale che veicolare alle eventuali proprietà private prospicienti il cantiere a residenti, frontisti e domiciliati.

È fatto obbligo alla ditta esecutrice di installare a proprio carico apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale chiusura della sede stradale alle prime intersezioni utili, e che siano chiaramente evidenziati i percorsi alternativi e le deviazioni.

L'area delle operazioni dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di attrezzature, materiali, ecc. (piattaforme di lavoro mobili elevabili - PLE), dovrà essere opportunamente delimitata a prevenzione e tutela dei pedoni dal rischio di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori, durante le eventuali operazioni di sollevamento dei materiali od altre attività di cantiere, di preservare l'incolumità pubblica anche sospendendo temporaneamente la circolazione sia veicolare che pedonale, utilizzando allo scopo dei movieri per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali operazioni. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile. La ditta esecutrice provvederà con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti e alle attività economiche nella zona interessata dai lavori.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà inoltre curare l'installazione ed il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92 e del disciplinare tecnico-segnaletica temporanea di cui al D.M. 10/7/2002 e ss. mm. ii. Dovrà inoltre ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 04/03/2013 in relazione all'articolo 161 comma 2-bis del D.lgs. n. 81/2008, aggiornato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà essere modificata o sospesa per esigenze di pubblico interesse.

Eventuali proroghe di validità temporale potranno essere concesse a seguito richiesta motivata, al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.